



CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Atto N.34

OGGETTO:Esclusione parziale dalla massa passiva della liquidazione del credito vantato dalla ditta BRUMAR s.r.l.

Data 10.3.2015

L'anno duemilaquindici, il giorno 10 del mese di marzo, presso la sede Comunale, si è riunita

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Alla presenza dei Sigg.:

Dott. FERRACCI Roberto	PRESENTE	X	ASSENTE	
Dott. ALICANDRO Maurizio	PRESENTE	X	ASSENTE	
Rag. LANZERI Teresa	PRESENTE	X	ASSENTE	

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

PREMESSO

- che il comune di Terracina, con delibera consiliare n. 103 del 19 settembre 2011, ha deliberato il dissesto finanziario;
- che con D.P.R. in data 8 novembre 2011 è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 11 novembre 2011 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione straordinaria di liquidazione: dott. Roberto Ferracci, dott. Maurizio Alicandro, rag. Teresa Lanzeri ;
- che ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito denominato "T.U.E.L."), la Commissione straordinaria di liquidazione in data 11 novembre 2011 si è regolarmente insediata presso il comune di Terracina eleggendo quale presidente il dott. Roberto Ferracci, così come da delibera n. 1 assunta nella stessa data;
- che ai sensi dell'articolo 254, comma 2, del T.U.E.L., con atto dell'11 novembre 2011, è stato dato avviso dell'avvio della procedura per la rilevazione delle passività invitando i creditori a presentare, entro il termine di 60 giorni, la domanda atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'ente;
- che il predetto termine è stato prorogato di ulteriori 30 giorni con delibera n. 1, assunta in data 18/01/2012;

VISTO

- l'articolo 252, comma 4, del T.U.E.L., secondo il quale l'organo straordinario della liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
- l'articolo 254, comma 3, del T.U.E.L., che stabilisce che nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2, ed i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario della liquidazione ai sensi del comma 7;

VISTA l'istanza presentata dalla ditta Brumar srl in data 13.1.2012 ed acquisita al n. di protocollo 309/I del 19.1.2012 con la quale il predetto creditore ha chiesto l'ammissione alla massa passiva della liquidazione dei debiti del comune di Terracina la somma di € 19.717,05, comprensiva di € 2.589,29 per interessi ed € 1.587,76 per spese legali;

CONSIDERATO che i richiesti interessi e spese legali costituiscono debiti fuori bilancio non rientranti nelle fattispecie riconoscibili ai sensi dell'articolo 194 del T.U.E.L.;

CONSIDERATO che l'articolo 254, comma 3, del T.U.E.L. consente di ammettere alla massa passiva i debiti fuori bilancio solo se riconoscibili ai sensi dell'articolo 194 del predetto T.U.E.L.;

CONSIDERATO che i richiesti interessi e spese legali costituiscono debiti fuori bilancio non rientranti in una delle fattispecie di cui all'articolo 194 del T.U.E.L. e che pertanto non possono essere ammessi alla massa passiva;

RITENUTO, pertanto, di non ammettere alla massa passiva del Comune di Terracina gli interessi e le spese legali richiesti dalla Brumar .s.r.l.;


VISTA la nota n. 440 del 12.2.2015 con la quale è stato comunicato al creditore l'avvio del procedimento per l'esclusione dei suddetti crediti;

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende integralmente richiamata;

- 1) di non ammettere alla massa passiva della liquidazione il credito relativo ad interessi sulla sorte capitale per € 2.589,29 e a spese legali per € 1.587,76 vantato dalla Brumar srl nei confronti del comune di Terracina, in quanto non rientrante tra le fattispecie di debiti fuori bilancio di cui all'articolo 194 del T.U.E.L. che, ai sensi dell'articolo 254, comma 3, dello stesso testo unico è possibile ammettere alla massa passiva;
- 2) di riservarsi, con successivo provvedimento, la decisione in merito all'ammissione alla massa passiva della parte residua di debito ammontante a € 15.540,00;
- 3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, di disporre la pubblicazione sull'Albo Pretorio on line e di notificarlo al creditore interessato, al Dirigente della Polizia Locale, al Dipartimento Finanziario e, per opportuna conoscenza, al Sindaco del Comune di Terracina.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso alla competente autorità giurisdizionale nei termini previsti dalla legge.




Letto, confermato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

IL PRESIDENTE
Dr. Roberto FERRACCI



I COMPONENTI
Dott. Maurizio ALICANDRO



Rag. Teresa LANZERI



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata inserita il giorno 18 MAR. 2015 sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo: <http://www.gazzettaamministrativa.it>) ai sensi dell'art.32 della legge 18 giugno 2009 n.69, e che sarà pubblicata il giorno successivo alla suddetta data di inserimento.

Terracina 18 MAR. 2015

IL DELEGATO ALLA PUBBLICAZIONE

CAPO SEZIONE
SERVIZIO GENERALE
E GESTIONE DEL PERSONALE
Dott. Enrico Marino Maragoni

LA SEGRETERIA GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

- perché trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
- perché adottata con la formula della immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

p. L'UFFICIO DELIBERAZIONI

r h